

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Venerdì, 27 aprile 1934 - Anno XII

Numero 99 (Straordinario)

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	" 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere richiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 -- 50-033 -- 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 -- 50-033 -- 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI 1934

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653.

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli . . . Pag. 2149

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1934, n. 654.

Tutela della maternità delle lavoratrici Pag. 2153

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653.

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Campo di applicazione.

Art. 1.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;

g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;

h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di

speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

Art. 3.

Salvo una diversa specificazione si intendono:

a) per « fanciulli » le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per « donne minorenni » quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 4.

Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

Requisiti di età.

Art. 5.

Salvo i casi in cui, a norma degli articoli 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14.

Art. 6.

È vietato adibire:

a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonché le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;

b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonché nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;

d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, può autorizzare l'occupazione di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in località insa-

lubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo;

e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura;

f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle donne di qualsiasi età.

Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

Requisiti di istruzioni.

Art. 7.

In deroga all'art. 5 ed alla lettera d) dell'art. 6 della presente legge, il Ministro per le corporazioni, inteso il parere delle Associazioni sindacali, ha facoltà di autorizzare l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo e quando ciò sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze.

Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel Comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'ispettore scolastico o dal direttore didattico e salva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.

Idoneità fisica, visita medica preventiva e certificato medico.

Art. 8.

I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risultino, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

Art. 9.

Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni

ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

Art. 10.

Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

Trasporto e sollevamento di pesi.

Art. 11.

I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

- a) trasporto a braccia od a spalla:
 - maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;
 - maschi dal 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
 - femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;
 - femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
 - femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Lavoro notturno.

Art. 12.

Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti:

Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attività; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovrà essere udito altresì il Ministero dell'interno.

Art. 13.

Col termine « notte » si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione.

Art. 14.

Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti

industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro; nonchè adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15.

Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

Dovrà altresì successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

L'Ispettorato corporativo potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà:

a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorché la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;

b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima;

c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

Orario di lavoro.

Art. 17.

Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezzo.

L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto,

dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui si svolge il lavoro.

È vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

Riposi intermedi.

Art. 18.

Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.

I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

Art. 19.

Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.

Provvedimenti a tutela della igiene, della sicurezza e della moralità.

Art. 20.

Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provvisti di latrine distinte per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.

L'Ispettorato corporativo può proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Visite mediche periodiche.

Art. 21.

Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro per le corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età.

Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

Art. 22.

L'Ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

L'Ispettorato potrà anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a ciò autorizzati.

La visita medica è gratuita.

Art. 23.

Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.

Art. 24.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge nonché alle norme del decreto Ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può essere complessivamente superiore a lire 10.000, nè inferiore a lire 20.

Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 1000 e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 500.

Art. 25.

Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

2° la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

3° il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;

4° il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

5° l'art. 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;

6° gli articoli 76, 2° e 3° comma, 79, 101 comma 3° e 4° del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

7° l'art. 203 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

8° l'art. 12, comma 1°, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 26.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1934, n. 654.

Tutela della maternità delle lavoratrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione di norme per la tutela della maternità delle lavoratrici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il lavoro delle donne alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme seguenti a tutela della maternità.

Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi delle allieve dei laboratori-scuola, salvo le esenzioni prevedute dall'art. 2.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne addette ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

b) della moglie, delle parenti e delle affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;

c) delle donne lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 18;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) delle donne occupate nei Regi istituti di istruzione, anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dalle singole disposizioni del presente decreto.

Gli istituti e le aziende per i quali ricorrono dette condizioni, saranno determinati con decreto del Ministro per le

corporazioni, di intesa con il Ministro che esercita la vigilanza su di essi;

f) delle donne addette a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 3.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni può esonerare dall'osservanza delle disposizioni del presente decreto i laboratori-scuola quando, per il carattere educativo della istituzione, per i requisiti occorrenti per l'ammissione delle allieve e per la sorveglianza che si esercita su di esse, sia da ritenere escluso il bisogno della tutela che la legge tende ad assicurare.

Il Ministro può altresì esonerare parzialmente o totalmente i laboratori-scuola, quando il genere e la durata del lavoro e le condizioni igieniche dell'ambiente in cui si presta permettano di adibirvi donne gestanti o puerpere senza nocumento per lo stato fisiologico in cui si trovano.

I Ministeri che hanno la vigilanza sui laboratori-scuola predetti possono presentare al Ministero delle corporazioni proposta per l'esonero.

Art. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno estese, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni del presente decreto alle donne occupate in lavori agricoli particolarmente gravosi.

Resta fermo il divieto di impiego delle donne nei lavori di risicoltura durante l'ultimo mese di gravidanza ed il primo mese dopo il parto, a norma dell'art. 82 della legge (testo unico) 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 4.

La qualità di impiegata, agli effetti del presente decreto, è determinata dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le apprendiste e le allieve sono considerate operaie od impiegate.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 5.

I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti ai fini del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e debbono essere rilasciati senza spesa.

I moduli dei certificati debbono essere forniti gratuitamente dalla Cassa nazionale di maternità.

Interruzioni obbligatorie e facoltative del lavoro.

Art. 6.

È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza. Le norme relative al certificato medico predetto saranno stabilite col provvedimento da emanarsi ai sensi del successivo art. 31;

b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il successivo periodo che precede il parto;

c) durante sei settimane dopo il parto.